

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

-Presidente-

Sent. Sez. n. 1160/2025

Angelo Capozzi

P.U. 15/10/2025

Emilia Anna Giordano

-Relatrice-

R.G.N. 19871/2025

Martino Rosati

Andrea Natale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena irrogata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 7 marzo 2023, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56-393 cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base di mesi nove di reclusione, in quella di mesi quattro di reclusione, per effetto della diminuzione del rito abbreviato, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La sentenza impugnata, riqualificato il reato contestato ai sensi degli artt. 56-629 cod. pen., commesso tra il 25 e il 26 giugno 2020, ha ritenuto accertato che l'imputata, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un'aggressione,



aveva minacciato ingiustamente la persona offesa di inviare a terzi e alla moglie della persona offesa una foto oscena che la stessa persona offesa le aveva, in precedenza, inviato.

2. Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, 
 denuncia:

2.1. erronea applicazione della legge penale (artt. 56-393 cod. pen.) nonché cumulativi vizi di motivazione.

Osserva che, mentre nella parte motiva della sentenza il fatto ascritto alla ricorrente è qualificato come fattispecie tentata nel dispositivo viene espressamente richiamato solo l'art. 393 cod. pen.

Soprattutto rileva che la pena applicata è quella prevista, in contrasto con la motivazione, per il reato consumato essendo stata fissata in mesi 9 di reclusione, superiore al minimo edittale applicabile per effetto della diminuzione del tentativo.

2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona e cumulativi vizi di motivazione, anche per omissione, perché la Corte di appello non ha esaminato il motivo di impugnazione nella parte in cui era evidenziato che la minaccia di invio delle foto rivolta alla persona offesa fosse riferibile all'invio all'avvocato e ai carabinieri, per proporre denuncia, e non già come mezzo di pressione rivolto alla persona offesa per ottenere il risarcimento dei danni dovute.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato, in punto di applicazione del trattamento sanzionatorio, il primo motivo di ricorso dell'imputata che, nel resto, deve essere rigettato.

2. È, infatti, infondato il secondo motivo di ricorso alla stregua della specifica motivazione della Corte di merito che, dopo aver dato atto della legittima pretesa dell'imputata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un approccio sessuale tentato dalla persona offesa, ha analizzato il contenuto del messaggio inviato alla persona offesa con il quale l'imputata faceva espresso riferimento alla moglie di questi, quale destinataria dell'invio della foto oscena ricevuta.



La Corte di appello, pur dando atto dell'ambiguità di parte del messaggio, ha evidenziato che, invece, il messaggio era affatto ambiguo nella parte in cui prospettava l'invio della foto non "all'avvocato e ai Carabinieri", per proporre denuncia, ma proprio alla moglie della persona offesa, alludendo alla possibilità di "fare delle chiamate con foto".

La Corte di appello ha, dunque, esaminato i rilievi difensivi e, con ineccepibili argomenti logici, fondati sui dati di fatto evincibili dal messaggio inviato alla persona offesa, li ha ritenuti infondati pervenendo alla conclusione che l'imputata aveva minacciato l'invio della foto sconsigliata dalla persona offesa quale indebito mezzo di pressione per conseguire quanto di sua spettanza, aspetto che già in primo grado era stato valorizzato per ritenere il fatto suscettibile nel reato di tentata estorsione ma che correttamente la Corte di merito ha riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 56-393 cod. pen.

La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che l'importo richiesto dall'imputata a titolo di risarcimento del danno cagionatole – e tale premessa non è contestata - non solo non fosse sproporzionato ma fosse altresì modesto e, quindi, ha escluso che nei fatti fosse ravvisabile la più grave fattispecie estorsiva avendo l'imputata di mira il conseguimento di un profitto "giusto", perseguito, tuttavia, attraverso uno strumento non consentito, cioè quello della minaccia di inviare la foto "intima" della persona offesa dal reato ad altre persone e, segnatamente, alla moglie di questi.

Si tratta di un mezzo – prosegue la Corte di merito a pag. 4- che integra il delitto tentato di cui all'art. 393 cod. pen. poiché, secondo la prevalente giurisprudenza, tale reato di perfeziona soltanto quando l'agente consegue il bene della vita che costituisce l'oggetto del preteso diritto.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto reato di evento, si consuma allorché l'agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito (Sez. 5, n. 10357 del 28/01/2025, T., Rv. 287763 - 01).

Sulla scorta di tali articolate ragioni deve escludersi che sussista l'errore, lamentato con il primo motivo di ricorso, nella qualificazione del fatto dal momento che, nel dispositivo, veniva richiamata solo la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.

Il mero riferimento al titolo di reato, come qualificato, non integra l'eccezione di nullità perché la precisazione contenuta nel dispositivo va raccordata al contenuto della contestazione, nella quale è espressamente indicata la fattispecie di delitto tentato, e alla motivazione in diritto svolta a giustificazione della riqualificazione.



3. Come anticipato è, invece, fondato il motivo di ricorso sul calcolo della pena che la Corte di merito ha individuato in mesi nove di reclusione, pena eccedente rispetto alla diminuzione minima per il delitto tentato rispetto alla pena edittale del reato di cui all'art. 393 cod. pen., punito con la reclusione fino a un anno.

La determinazione della pena base e della diminvente per il tentativo involge apprezzamenti di merito che non possono essere svolti dal giudice di legittimità, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 15 ottobre 2025

La Consigliera relatrice
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

